



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Sequestro conservativo, giudizio di merito e conversione in pignoramento

Durante il giudizio di merito di cui all'art. 669-octies c.p.c. non è prevista la convalida del provvedimento cautelare, emesso durante la fase sommaria; infatti, l'art. 686 c.p.c. prevede che il sequestro conservativo si converta ipso iure in pignoramento dal momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando, in quello stesso momento, il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto.

NDR: in senso conforme Cass. 29 aprile 2006 n. 10029.

Tribunale di Milano, sentenza del 17.7.2020, n. 4410

...omissis...

1. Premessa

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13/14.2.2017, Quegli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. 1787052 hanno convenuto in giudizio Va. Br. Ca., Ma. Cl. Bo., Vi. Ma., Lo. Mo. e Pa. Na. per ottenere una pronuncia di accertamento del diritto di surrogazione nella posizione dei propri assicurati e di dichiarazione del diritto di regresso degli attori nei confronti dei convenuti condannandoli al pagamento dell'importo di E 771.983,89 oltre interessi moratori e rivalutazione dal dovuto al saldo ciascuno nei limiti di E 160.000,00 oltre interessi e rivalutazione pro quota dal dovuto al saldo e salvo ripartizione della perdita nei confronti degli altri condebitori ex art. 1299 c.c. con conseguente conferma del sequestro, con vittoria di spese.

A fondamento della propria pretesa parte attrice deduceva:

che con la sentenza n. 1515/2016 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 4.2.2016 il Collegio accertava la responsabilità dei convenuti e dei sigg. Lo. De' Lo. e Si. Ba. per le violazioni dei doveri inerenti la carica sociale da essi rispettivamente ricoperta nella Transiron S.r.l. loro addebitate dall'attore, il curatore del fallimento della Transiron S.r.l. e condannava i predetti in via tra loro solidale e nei limiti di quanto indicato per ognuno a risarcire i danni arrecati al Fallimento della Transiron S.r.l. nella misura di E 1.417.653,00 a carico di Va. Br. Ca., Ma. Cl. Bo., Vi. Ma., Lo. Mo., Lo. De' Lo. e Si. Ba. ; Pa. Na. nella misura di E 156.471,67 oltre agli interessi di pieno diritto al saggio di legge dalla pubblicazione della sentenza al pagamento effettivo;

che con la sentenza erano stati condannati a tenere indenni i propri assicurati Lo. De' Lo. e Si. Ba. rispetto a quanto sopra indicato nonché alla rifusione delle spese legali in via solidale con le altre parti quantificate in E 48.003,20 oltre ad accessori e versamento delle spese di CTU e li condannava al rimborso delle spese legali dei propri assicurati in E 11.932,00;

di avere ricevuto in data 4.4.2016 la notifica della sentenza;

di avere raggiunto un accordo con la curatela in data 7.9.2016 che prevedeva il versamento da parte dei Lloyd's dell'importo di E 1.000.000,00 per sorte capitale ed E 74.424,93 per spese legali;

le somme venivano accreditate mediante bonifico bancario in data 14.10.2016;

l'art. 6 dell'accordo prevedeva la rinuncia da parte del Fallimento ad ogni azione anche verso i soggetti condannati in solido e la cessione, con il consenso dei sigg. Lo. De' Lo. e Si. Ba., anche mediante surrogazione agli Assicuratori dei Lloyd's tutti i diritti nei confronti di Va. Br. Ca., Ma. Cl. Bo., Vi. Ma., Lo. Mo. e Pa. Na. e comunque di qualsiasi soggetto responsabile per il danno lamentato in giudizio ed oggetto di transazione;

di avere diritto al versamento della somma sborsata esorbitante la quota di responsabilità dei propri assicurati;

di avere depositato ricorso per sequestro conservativo in data 31.10.2016 e nel giudizio si costituiva unicamente Va. Br. Ca.;

con ordinanza del 16.12.2016 veniva accolto il sequestro conservativo nei limiti di E 160.000,00 per ciascuno dei resistenti sussistendo sia il presupposto del "fumus boni iuris" che del "periculum in mora".

In diritto parte attrice ha dedotto il proprio diritto di regresso conseguente all'avvenuto pagamento del debito solidale ex art. 1203 n.3, 1299,1916 e 2055 c.c. nei confronti dei convenuti ciascuno per la propria quota.

I convenuti, sebbene regolarmente citati non si costituivano e all'udienza del 29.9.2017 ne veniva dichiarata la contumacia, la causa di natura documentale non è stata istruita e all'udienza del 11.02.2020 l'attore ha precisato le conclusioni e il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione concedendo i termini di cui all'articolo 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e la sentenza è stata depositata dopo la cessazione della sospensione dei termini di deposito dei provvedimenti giudiziali disposta dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), come modificato dall'art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 e dall'art. 3 del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28.

Tanto premesso, si deve dare atto che le domande proposte da parte attrice sono fondate e meritano accoglimento per le ragioni che si vanno ad esaminare.

Parte attrice ha promosso il presente giudizio al fine di azionare il proprio diritto di regresso ex art. 1299 c.c. dopo aver chiesto ed ottenuto un sequestro conservativo a garanzia del rimborso nei confronti dei condebitori solidali del pagamento dell'intero debito solidale.

L'attrice, per non incorrere nell'inefficacia del provvedimento cautelare e nel rispetto del termine stabilito dall'art. 669, octies, 2° co., c.p.c. e fissato dal giudice nell'ordinanza autorizzativa del sequestro, ha dunque inteso attivare il giudizio di merito a cognizione piena

sulla sussistenza del proprio credito ed in vista della tutela di condanna, secondo la previsione generale di cui all'art. 669 novies, c.p.c.. L'instaurazione del giudizio di merito è stata tempestiva. Il giudice che ha autorizzato il sequestro conservativo ha assegnato il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.

L'ordinanza cautelare è stata comunicata in data 16.12.2016 e parte attrice ha spedito l'atto di citazione per la notifica in data 13.2.2017.

Dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dalla sentenza 1515/2016 emessa dal Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in materia di impresa- del 4.2.2016 (doc. n. 1 fascicolo cautelare) emerge che parte attrice aveva stipulato la polizza n. 1787052 RC Professionale con i sigg. Lo. dé Lo. e Si. Baldassarre ed era stata da questi chiamata in garanzia in forza di tale polizza per tenere indenni i due assicurati dalle domande svolte nei loro confronti, in qualità di ex sindaci della società, dal Fallimento della Transiron S.r.l. in liquidazione che aveva esperito l'azione sociale di responsabilità prevista dagli artt. 2476, comma 1 e 3, 2477 e 2407 c.c. anche nei confronti degli ex amministratori Va. Br. Ca., Lo. Mo., Fr. Za., Pa. Na. e Ma. Cl. Bo.. Il Tribunale ha accertato una "condotta gestoria irragionevole e in ultima analisi dissipatoria" degli amministratori e la violazione da parte dei tre sindaci "degli obblighi di diligente controllo gestionale e contabile evidente e grave" che hanno arrecato un danno al patrimonio della società di E 1.417.653,00 e dell'intero debito risarcitorio sono stati condannati in solido al pagamento sia gli ex amministratori che gli ex sindaci nella misura di E 1.417.653,00, fatta eccezione per la sig. Pa. Na., consigliere delegante, che è stata condannata al pagamento del minore importo di E 156.471,67. Il Tribunale, infine, decidendo sulla domanda di garanzia proposta da Lo. dé Lo. e Si. Ba., ha condannato gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. 1787052 a tenere indenni i due assicurati di quanto questi dovessero essere chiamati a pagare al Fallimento della Transiron in esecuzione della sentenza anche ai sensi dei capi 5 (che contempla la condanna di tutti gli ex amministratori Va. Br. Ca., Lo. Mo., Fr. Za., Pa. Na. e Ma. Cl. Bo. e gli ex sindaci Lo. dé Lo. e Si. Ba. a pagare le spese di lite liquidate in E 48.003,20 oltre accessori ex lege) e al capo 8 (che pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico solidale di tutti i responsabili).

Per effetto del contratto di transazione (doc. n. 4 allegato al fascicolo cautelare) stipulato dal Fallimento Transiron S.r.l. in liquidazione e gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al contratto n. 1787052, nelle more della prima udienza fissata al 15.11.2016 nell'ambito della causa introdotta Assicuratori dei Lloyd's con atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 1541/2015, le parti hanno concordato di definire la controversia con la liquidazione del minore importo di E 1.000.0000,00 per sorte capitale oltre E 74.424,93 per spese legali ed il giudice delegato al Fallimento ha autorizzato in data 1.7.2016 la transazione. All'art. 6 della transazione si legge: "il Fallimento Transiron S.r.l. in liquidazione rinuncia ad ogni azione verso tutti i convenuti, e dunque, non solo nei confronti dei dott. Lo. dé Lo. e Si. Ba., ma anche nei confronti di Lo. Mo., Va. Br. Ca., Fr. Za., Pa. Na. e Ma. Cl. Bo. e Vi. Mo. e di tutti i soggetti per i quali costoro possono essere eventualmente chiamati a rispondere". E il successivo art. 7 della transazione prevede: "riconoscendo che il pagamento degli importi di cui ai punti 2) e 3) viene effettuato dagli Assicuratori dei Lloyd's a titolo di integrale risarcimento di tutti i danni dedotti e accertati con la sentenza n. 1541/2015 del Tribunale di Milano, Fallimento Transiron S.r.l. in liquidazione espressamente cede, con il consenso dei dottori Lo. dé Lo. e Si. Baldassarre, anche mediante surrogazione, agli Assicuratori dei Lloyd's, tutti i relativi diritti nei confronti di Va. Br. Ca., Lo. Mo., Pa. Na., Ma. Cl. Bo., Vi. Ma. e comunque di qualsiasi soggetto responsabile per il danno lamentato in giudizio ed oggetto di transazione".

In diritto va osservato che parte attrice agisce quale cessionaria dei crediti vantati dal Fallimento Transiron S.r.l. nei confronti dei coobbligati Va. Br. Ca., Lo. Mo., Pa. Na., Ma. Cl. Bo., Vi. Ma. in forza dell'art. 7 della transazione e dell'articolo 1299 che prevede che il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori solo la parte di ciascuno di essi. Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento. La stessa norma si applica quando sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta. Il debitore che paga il debito anche per la parte degli altri estingue l'obbligazione nei confronti del creditore; da questo momento sorge nei confronti di coloro che non hanno pagato l'obbligo di rifondere all'adempiente quanto costui ha versato anche a nome degli altri; questa volta, però,

l'obbligo dei condebitori è parziario, e non solidale, nel senso che il solvens può ripetere da ciascuno degli altri debitori una somma pari solo alla loro quota.

La Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 05.06.2007 n. 13180, ha avuto modo esaminare la disciplina dell'azione di regresso nell'ambito delle obbligazioni solidali passive. Il Supremo Collegio ha statuito quanto segue: l'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei debitori libera gli altri condebitori, estinguendo l'obbligazione dal lato esterno, cioè nei confronti del solo creditore (art. 1292); dal lato interno, l'obbligazione solidale si divide tra tutti i debitori in parti uguali, ove non risulti diversamente pattuito (art. 1298); nel caso in cui l'obbligazione derivi da un fatto illecito, l'obbligazione dovrà essere ripartita in proporzione alla gravità della colpa di ciascuno e all'entità delle conseguenze prodotte (art. 2055); il debitore che provveda a pagare l'intero, ha diritto di regresso nei confronti di ciascuno dei condebitori secondo le parti individuate con le modalità sopra descritte (art. 1299); finché non sia intervenuto l'adempimento ed estinta, così, l'obbligazione dal lato esterno, il creditore può pretendere il pagamento integrale da ciascuno dei condebitori; la domanda giudiziale può, quindi essere rivolta contemporaneamente a tutti loro; per l'accoglimento della domanda di regresso è, invece, necessario che l'adempimento sia avvenuto prima della sentenza; non importa che l'adempimento sia avvenuto in base ad un titolo diverso (transazione) da quello inizialmente dedotto (risarcimento da fatto illecito). Ciò che conta è che il pagamento dell'obbligazione sia stato effettuato, perché questo solo autorizza il giudice a statuire sulla domanda di regresso; peraltro, il pagamento da parte dei uno dei convenuti condebitori preclude l'esame della domanda di regresso proposta dall'altro nei suoi confronti e fa sì che l'adempiente sia surrogato automaticamente nei diritti del creditore (art. 1203); l'azione di regresso spettante al debitore solidale, infatti, è, in sostanza, un'azione di surrogazione (Cass. n. 1762/1982).

Alla luce degli elementi acquisiti dalla documentazione esaminata e facendo applicazione dell'orientamento giurisprudenziale citato che ripercorre la disciplina delle obbligazioni solidali si deve ritenere che sussiste il diritto di Quegli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. 1787052 di ripetere, ai sensi dell'art. 1299 c.c. e in qualità di cessionari del diritto di credito vantato dal Fallimento Transiron S.r.l. nei confronti dei coobbligati Va. Br. Ca., Lo. Mo., Pa. Na., Ma. Cl. Bo., Vi. Ma. in forza dell'art. 7 della transazione, dai condebitori in solido la parte di ciascuno di essi, fatta eccezione per le due quote degli assicurati, per avere effettuato il pagamento dell'intero debito per l'ammontare di E 1.074.424,93 come emerge dal bonifico eseguito il 14.10.2016 (doc. n. 5 fascicolo attoreo) a favore del Fallimento della Transiron S.r.l. in esecuzione della transazione stipulata in data 7.10.2016 (doc. n. 4).

La compagnia assicuratrice attorea ha, infatti, domandato ai sigg. Va. Br. Ca., Lo. Mo., Pa. Na., Ma. Cl. Bo., Vi. Ma. la restituzione la somma totale di E 771.983,89 (pari ad E 1.000.000,00 - 156.471,67) /6 = 140.588,05 quota per ciascun coobbligato, E 140.588,055 x 4) + 156.471,67 = 718.823,89 oltre E 53.160,00 per le spese legali corrisposte (E 74.424,93:7 x 5 = 53.160,00) di cui E 10.632 come quota unitaria).

Parte attrice ha chiesto nelle proprie conclusioni la conferma del sequestro conservativo, ma non vi è ragione di confermare il sequestro conservativo (provvedimento che il giudice della causa di merito non emette neppure quando accerta il diritto di credito e pronuncia la conseguente condanna). Non vi è più il giudizio di convalida del sequestro.

Il sequestro conservativo, in conseguenza della sentenza di condanna in favore del creditore, si converte in pignoramento (art. 686 c.p.c.).

La richiesta di conferma del sequestro, da parte dell'attore, non può trovare dunque accoglimento.

Durante il giudizio di merito di cui all'art. 669-octies c.p.c., infatti, non è prevista la convalida del provvedimento cautelare, emesso durante la fase sommaria (v. Trib. Monza, Sez. IV, 3 settembre 2007); infatti, l'art. 686 c.p.c. prevede che il sequestro conservativo si converta ipso iure in pignoramento dal momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando, in quello stesso momento, il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto (Cass. civ., sez. III, sentenza 29 aprile 2006 n. 10029). L'assunto è testimoniato dall'art. 156 disp. att. c.p.c., dove sono espressamente previste le modalità di esecuzione della sentenza di condanna, ottenuta successivamente ad un sequestro. Ciò significa che gli effetti prodotti dal sequestro, ex art. 2906 del codice civile, nel periodo anteriore divengono attuali con la

conversione in pignoramento, sempreché questo non divenga inefficace per il mancato adempimento delle formalità di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c.. Il provvedimento cautelare è già stato emesso con ordinanza (intesa come cautela ante causam: lo si desume dal dispositivo, che fa rinvio alla causa di merito, non è stato reclamato e non necessita di alcuna conferma né può essere riesaminato in questa sede quanto alla sua fondatezza (v. a contrario l'art. 669 decies, 1° co., c.p.c.; conf. Cass., sez. I, 18 giugno 2014, n. 13903).

Contumaci nel presente processo i convenuti, non vi è alcuna contestazione sull'efficacia del sequestro.

Quanto alle richieste in merito alla valutazione della perdita per insolvenza ai sensi dell'art. 1299, 2 comma c.c., e alla diversa ripartizione delle quote interne va osservato che tali richieste sono fondate e meritano accoglimento. *Omissis* Alla luce della documentazione depositata emerge, quindi, che le uniche posizioni solide sono quelle di *omissis* che sono contitolari di un cespite immobiliare, mentre la situazione economica e patrimoniale di *omissis* risulta molto precaria e difficilmente parte attrice riuscirà a recuperare il proprio debito.

Si deve ritenere, quindi, che la situazione economica in cui versano *omissis* è una situazione di "insolvenza" come quella prevista dall'art. 1299, II comma c.c.. Infatti per aversi insolvenza di un debitore non è necessario che si giunga a una sentenza di fallimento, ben potendo trattarsi di un soggetto privato o di un'impresa che non abbia i requisiti per fallire. È quindi sufficiente che il solvens abbia tentato l'escussione senza riuscire a soddisfarsi, vale a dire senza riuscire a ricevere in tutto o in parte la quota interna del condebitore insolvente: occorre, però, la dimostrazione dell'inutilità dell'esecuzione tentata o dell'assenza di beni aggredibili, non essendo invece sufficiente la mera richiesta di pagamento rimasta priva di riscontro. Ovviamente è a carico del solvens la prova, che, peraltro, potrà fornire con ogni mezzo anche presuntivo, che al momento dell'esercizio dell'azione di regresso il patrimonio del consorte era insolubile e nel caso in esame la giudicante ritiene che la compagnia assicuratrice attorea ha assolto all'onere probatorio gravante su di lei producendo in giudizio la documentazione relativa ai procedimenti esecutivi presso terzi avviati nei confronti dei debitori ingiunti.

Ai sensi dell'art. 1299, II comma c.c., quindi, la parte dei condebitori insolventi, *omissis*, andrà ripartita tra gli altri debitori in proporzione alle rispettive quote interne, dato che questo è il significato d'attribuire all'espressione 'per contributo' (art. 1299, 2° co., c.c.). Il solvens, di conseguenza, avrà regresso verso gli altri consorti non solo per la loro originaria quota interna ma anche per la quota del condebitore insolvente, esclusa solo la parte che sopporterà egli stesso. Viene espressamente regolata dal codice l'eventualità che in sede di regresso uno dei condebitori risulti insolvente (art. 1299, 2° co., c.c.), prevedendosi che la perdita si ripartisca tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.

Procedendo alla quantificazione delle singole quote interne si deve ritenere che il credito *omissis*.

L'attrice ha, infine, domandato che la somma dovuta dai convenuti fosse maggiorata di interessi e rivalutazione. Deve al riguardo osservarsi che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte "All'ente assicuratore che si surroga (art. 1916 cod. civ.), nei diritti spettanti all'assicurato e agisce per il rimborso delle prestazioni erogategli ... spetta la svalutazione monetaria, perché la natura del credito resta di valore, non incidendo la modifica soggettiva del creditore sulla natura ex delicto della responsabilità del danneggiante" (Cass. Civ. Sez. III, 16 dicembre 1997 n. 12725). Infatti, "ha natura di credito di valore quello dell'assicuratore che, dopo avere pagato l'indennizzo all'assicurato, agisce in surrogazione contro il terzo responsabile, ex art. 1916 c.c. Detto pagamento attiene, infatti, al rapporto tra l'istituto assicuratore e il danneggiato-assicurato, non a quello fra quest'ultimo e il terzo responsabile, la cui obbligazione risarcitoria non si trasforma da debito di valore in debito di valuta per effetto di quel pagamento; e ciò comporta che uguale natura deve riconoscersi al credito dell'assicuratore, il quale succede al titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il danneggiato e ha diritto, quindi, di vedere integrata la somma erogata della maggiorazione corrispondente alla svalutazione monetaria successivamente intervenuta, la quale può essere liquidata anche ex officio (v. sent. S.U. n. 2639 del 1987 e, con specifico riferimento agli enti di assicurazione sociale, sent. n. 7747 e 10087 dei 1992)". (Cass. Civ. Sez. I, 23 dicembre 1994 n. 11112; in termini anche Cass. Civ., Sez. III, 20 gennaio 2009 n. 1336). Analogamente, nel caso che occupa, pur non trattandosi di surrogazione ex art 1916 cod. civ., l'obbligazione risarcitoria non si trasforma da debito di valore in debito di valuta per effetto del pagamento effettuato dall'assicuratore, il quale ha pagato un debito non proprio ma dell'assicurato.

Ne consegue che spetta *omissis* che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. *omissis* il rimborso delle somme erogate anche nell'interesse dei debitori solidali, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento avvenuto il 14.10.2016 fino al saldo. In particolare, *omissis*. I convenuti contumaci devono, quindi, essere condannati al pagamento in favore della *omissis* che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. *omissis* anche della rivalutazione sui singoli importi come indicati, oltre interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo e oltre interessi al tasso legale sulla somma originaria di anno in anno rivalutata secondo indici Istat a far data dal 14.10.2016 fino alla data della presente sentenza.

Quanto alle spese processuali queste seguono la soccombenza dei convenuti contumaci e sono liquidate in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto (quindi applicando lo scaglione che va da 260.000,00 a 520.000,00 aumentata ai sensi dell'art. 6) e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, riducendo, rispetto alla nota spese depositata dalla Assicuratori *omissis*, le somme richieste in misura eccessiva. Al riguardo, si precisa che, in applicazione del art. 4 dei parametri citati, considerata l'estrema riduzione delle attività relative alla fase istruttoria, consistite unicamente nel deposito di una sola memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e nella produzione di documentazione, il compenso per tale fase istruttoria è stato liquidato riducendo del 70% quello medio.

PQM

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da *omissis* che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. *omissis* contro *omissis*, contumaci, così provvede: accertato il diritto di surrogazione di parte attrice nella posizione dei *omissis* dichiara il diritto di regresso dell'attrice ex art. 1299 c.c. nei confronti di *omissis*, stante l'insolvenza ai sensi dell'art. 1299 II comma c.c. di *omissis*, condanna: *omissis* al pagamento di € 160.226,99, nei confronti di parte attrice *omissis* che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. *omissis* oltre accessori come in motivazione; *omissis* al pagamento di € 232.274,02 nei confronti di parte attrice *omissis* che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. *omissis* oltre accessori come in motivazione; *omissis* al pagamento di € 232.274,02 nei confronti di parte attrice *omissis* che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. *omissis* oltre accessori come in motivazione; condanna *omissis*, contumaci, al pagamento, in favore di *omissis* che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. *omissis* delle spese processuali che liquida nella somma di euro 17.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.

www.LaNuovaGiustizia.it

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: *Edizioni DuePuntoZero*

